



Unione Sindacale delle Associazioni Militari Aeronautica

C.F. 94175040263 Associazione iscritta all'Albo A.P.C.S.M. Min. Difesa con il n. 19

Tel. +39 06 56549117 www.usami-aeronautica.it

email: info@usami-aeronautica.it - usami@pec.usami-aeronautica.it

Roma, 23 dicembre 2024
prot. USAMI-AM/0183

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

On. Giorgia MELONI

usg@mailbox.governo.it

AL MINISTRO DELLA DIFESA

On. Guido CROSETTO

udc@postacert.difesa.it

AL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dott. Paolo ZANGRILLO

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

On. Giancarlo GIORGETTI

mef@pec.mef.gov.it

CONTRATTO FORZE ARMATE 2022-2024

OSSERVAZIONI

SINDACATI DISSENZIENTI

art. 7 comma 4 D.lgs. 1995, n. 195

Sommario

1. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL D.LGS. 195/1995 – VIOLAZIONE DEL RUOLO NEGOZIALE DEI SINDACATI E OMESSA COMUNICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI ESSENZIALI PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE - GRAVE DANNO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE A DANNO E PREGIUDIZIO DI USAMI AERONAUTICA.....	3
2. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL' ART. 8, COMMA 3 DEL D.LGT 252/2005 (DISCIPLINA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI); VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 1 LETTERA B DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195 – MANCATO AVVIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DANNO COLOSSALE A PERSONALE DELLE FORZE ARMATE	6
3. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ARTICOLO 7 COMMA 3 QUATER E COMMA 7 QUINQUIES DEL MEDESIMO ARTICOLO – VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL SECONDO LIVELLO NEGOZIALE.....	7
4. LA BEFFA GOVERNATIVA SUL VALORE DEGLI AUMENTI ECONOMICI – SOLUZIONI ALTERNATIVE .	9
4. L'IMMORALE UTILIZZO DI RISORSE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER FINANZIARE GLI STRAORDINARI DEL PERSONALE DIRIGENTE	10
5. DIVISIONE DI FONDI DELLO STRAORDINARIO TRA IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE	12
6. COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA (CFG) UNO SCANDALOSO AFFRONTO AL PERSONALE CHE TUTTI I GIORNI SVOLGE I SRVIZI ARMATI.....	13
7. COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO – UN UTILIZZO ILLEGALE E DANNOSO PER LE FINANZE DELLO STATO – SOLDI SOTTRATTI AGLI STIPENDI DEL PERSONALE	14
8. INDENNITA' MANUTENTORI AEROMOBILI – UN DANNO AI PROFESSIONISTI E ALL'AMMINISTRAZIONE	17
9. CONTRASTO APPLICATIVO SULL'ISTITUZIONE DEGLI ORGANI DI VERIFICA DELLA QUALITÀ E SALUBRITÀ DEI SERVIZI DI MENSA, E DEGLI SPACCI, PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE E DI BENESSERE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI L'ELEVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO CULTURALE DEL MEDESIMO, NONCHÉ LA GESTIONE DEGLI ENTI DI ASSISTENZA DEL PERSONALE	18
10. PARTE NORMATIVA PROPOSTE A COSTO ZERO – TOTALMENTE IGNORATE – ORDINARIA FUITA A SINGOLE ORE DI PERMESSO – BANCA DELLE ORE- ASPETTATIVA PER ATTIVITA' EXTRAPROFESSIONALE – SERVIZI H24 -	19
11. NUOVA NORMA SUL PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO – UN SALTO INDIETRO DI 30 ANNI	20
12. LO SFRUTTAMENTO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA	21
12. 10 MOTIVI PERCHE' RITENIAMO CHE SI IL CONTRATTO PEGGIORE DEGLI ULTIMI 30 ANNI.....	22
INDICE DOCUMENTI ALLEGATI	24

Signor Presidente del Consiglio, Signori Ministri, con la presente USAMI AERONAUTICA, quale organizzazione sindacale dissenziente in relazione all'ipotesi di accordo contrattuale del personale delle Forze Armate periodo 2022-2024, invia le presenti osservazioni per esporre le ragioni di diritto e di merito che l'hanno condotta non firmare il precitato accordo.

In via preliminare occorre precisare che USAMI AERONAUTICA ha puntualmente partecipato al tavolo negoziale dal primo all'ultimo giorno, fornendo i suoi puntuali contributi, argomentando e documentando tutte le sue proposte economiche e normative, fornendo inoltre sistematiche informazioni dedotte dai dati ufficiali da cui si evincono le storture e degli sperperi finanziari che stanno caratterizzando il settore della Difesa da decenni, **tutte risorse che ben possono essere utilizzate per gli ulteriori aumenti economici del personale, senza onerare ulteriormente i Cittadini Italiani.**

Le presenti osservazioni illustreranno dapprima i vizi di violazione della legge che invalidano il procedimento negoziale e i suoi contenuti, successivamente illustrano le ragioni di merito sulle scelte economiche e normative rendono l'accordo dannoso e mortificante per la professionalità del personale militare.

Al presente documento sono infine allegati i documenti, le analisi, gli sviluppi economici, i dati e le proposte menzionati nelle presenti osservazioni, tutti atti e documenti puntualmente depositati da USAMI AERONAUTICA descritti e commentanti nel corso dell'attività negoziale

1. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL D.LGS. 195/1995 – VIOLAZIONE DEL RUOLO NEGOZIALE DEI SINDACATI E OMESSA COMUNICAZIONE DI DATI E INFORMAZIONI ESSENZIALI PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE - GRAVE DANNO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE A DANNO E PREGIUDIZIO DI USAMI AERONAUTICA.

La delegazione ministeriale di parte pubblica ha violato il principio di parità delle parti. Ed invero, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 46/2022 sui sindacati militari e dei discendenti decreti di adattamento dell'ordinamento, il decreto che disciplina l'attività negoziale-contrattuale è stato emendato ove si prevede esplicitamente che *“Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di accordo sindacale”*. È stata quindi espunta la parola concertazione, che veniva riservata agli estinti COCER riconoscendo alla parte ministeriale

uno stato di *dominus* della trattativa, ovvero relegando i delegati del personale ad un ruolo marginale e pseudo consultativo senza alcun potere negoziale.

Ben diverso è il ruolo degli odierni sindacati militari che hanno una funzione pienamente negoziale, **ma per svolgere tale ruolo e per formulare le proprie proposte, le associazioni sindacali hanno necessariamente bisogno delle informazioni** in possesso esclusivo della parte pubblica, ed in particolare del Ministero per la pubblica amministrazione in relazione agli emolumenti e assegni già previsti dalle norme contrattuali, e il Ministero della Difesa per quanto attiene le informazioni necessari a proporre nuovi istituti normativi o economici.

In tali termini, a fronte di una precisa richiesta di questa associazione, si altresì era espresso lo stesso Presidente della delegazione Pubblica, fin dal primo incontro negoziale.

Ebbene, nel mese di luglio 2024, al fine valutare la sostenibilità e compatibilità economica delle proprie proposte contrattuali, USAMI Aeronautica ha avanzato alcune richieste di informazioni allo Stato Maggiore Difesa, per la parte comune a tutte le FF.AA, e allo Stato Maggiore dell'Aeronautica per la parte specifica di F.A., per ottenere i dati numerici utili a formulare proposte in merito:

- all'aumento di indennità/emolumenti già disciplinati dalle norme contrattuali;
- all'introduzione di nuove indennità e/o emolumenti specifici per alcune tipologie di personale e/o di attività e responsabilità professionali generali e specifiche della Forza Armata.

Lo Stato Maggiore Difesa ha negato i dati richiesti affermando che le *"... istanze correlate alla definizione del contratto per il triennio 2022-2024 dovranno essere formulate e condivise con le altre APCSM nell'ambito del citato consesso (cd tavolo della contrattazione), al fine di valutare, in occasione dei prossimi incontri presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, le informazioni ritenute effettivamente necessarie per il prosieguo dell'attività negoziale..."*.

Questa Associazione Sindacale ha ritenuto da subito che la risposta fornita da SMD fosse inaccettabile in quanto fortemente lesiva delle sue prerogative sindacali poiché impediva e ostacolava l'effettivo svolgimento delle attività contrattuali in corso, per tale ragione provvedeva a contestare formalmente al ministro della difesa tale condotta.

A quale titolo una delle parti negoziali ha deciso di imporre unilateralmente le regole del gioco?

Il comportamento sopra rappresentato si palesa, infatti, come una **mancanza di correttezza negoziale realizzata dalla parte del tavolo contrattuale che detiene i dati e le informazioni contrattuali, e dovrebbe avere un atteggiamento collaborativo e paritetico, rispetto a tutte le parti**, senza assurgere ad un ruolo di dominus.

Infatti, rientra nell'ordinaria dinamica negoziale che ogni associazione sindacale avanzi le sue proposte economiche e normative su basi credibili e sostenibili sul piano finanziario, necessariamente conoscendo preliminarmente i macro-dati del personale interessato alle modifiche contrattuali (e quindi fare i dovuti calcoli dei costi finanziari) e, solo successivamente, procedendo con un confronto e trattativa in sede negoziale con gli altri sindacati e con i rappresentanti del Governo.

USAMI AERONAUTICA pertanto provvedeva a diffidare il Ministro della Difesa ribadendo la necessità di ricevere le informazioni richieste relative al precitato ministero **dati che, tuttavia, non sono mai state forniti. Parimenti dicasi per le informazioni avanzate da questa O.S. nei confronti della Funzione Pubblica.**

Giova ribadire che oltre alle istanze avanzate formalmente con posta certificata e mai riscontrate, USAMI ha sistematicamente e continuamente ribadito la necessità di tali informazioni in ogni incontro negoziale denunciando la grave carenza del metodo negoziale.

Non basta!

Le medesime richieste di questo sindacato sono state altresì avanzate unitamente ad altre 5 sigle sindacali con un documento condiviso in ciò riscontrando anche l'illegittima imposizione dello Stato Maggiore Difesa, ma nulla di fatto! Le informazioni non sono mai state fornite nemmeno a fronte dell'istanza condivisa tra più associazioni sindacali.

Appare evidente, quindi, che **il Ministero della Difesa, con la complicità della Funzione Pubblica, ha impedito al nostro sindacato di elaborare una proposta normativa, di confrontarsi con le altre associazioni sindacali e con il tavolo negoziale sulla proponibilità e sostenibilità delle proposte sindacali e di avanzare, pertanto, una proposta contrattuale.**

La delegazione di parte pubblica e i relativi ministeri non hanno pertanto consentito a questa associazione di svolgere il suo ruolo negoziale, così violando il D.lgs. 195/1995.

La delegazione del Ministero della Difesa, si è inoltre presentata agli ultimi incontri del tavolo negoziale con un documento che elencava l'incremento/istituzione di una serie di indennità frutto di una selezione e di scelte negoziali svolte autonomamente dal precitato ministero senza un confronto reale con le associazioni sindacali.

In conclusione, il tavolo non si è svolto con un metodo negoziale ma, bensì, con un metodo concertativo che in nulla si è differenziato dal precedente metodo della Rappresentanza Militare COCER.

2. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DELL' ART. 8, COMMA 3 DEL D.LGT 252/2005 (DISCIPLINA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI); VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 1 LETTERA B DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195 – MANCATO AVVIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E DANNO COLOSSALE A PERSONALE DELLE FORZE ARMATE

L'art. 8, comma 3 del d.lgt 252/2005 stabilisce che: *“nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto”*, mentre art. 4 comma 1 lettera b decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 individua come competenza dei sindacati militari *“il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”*.

Nel corso dell'attività negoziale, ovvero già nel mese di giugno, USAMI AERONAUTICA ha avanzato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un formale atto di intimazione finalizzato all'avvio della previdenza complementare e alla trattazione nella sua naturale sede, ovvero il tavolo negoziale, facendo quindi seguito alla sua richiesta con delle proposte in materia di previdenza complementare presentate unitamente ad altri sindacati.

Spiace aver constatato le insistenti richieste di USAMI AERONAUTICA avanzate nel tavolo negoziale con l'intento di disciplinare l'avvio della previdenza complementare, sono state oggetto di “scherno” di talune associazioni sindacali e di non meglio qualificabili “moniti” da parte della delegazione pubblica, con cui tali soggetti affermavano che le richieste nel nostro sindacato avrebbero recato danno al personale, ritenendo tali figure negoziali, che fosse più “conveniente” affermare la c.d. previdenza dedicata, ovvero il disegno di legge che propongono una maggiorazione dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo della quota c della pensione contributiva.

Dunque, occorre dapprima evidenziare che la previdenza dedicata non è materia del tavolo negoziale! Pertanto, totalmente inconferente si manifesta qualsivoglia richiamo di tali proposte normative. Oltretutto, il governo non ha mai minimamente finanziato le maggiorazioni dei coefficienti, se non in una piccolissima parte che riesce a coprire solamente la maggiorazione di un anno.

Giova inoltre evidenziare che il personale militare attende la previdenza complementare da 30 anni, e non ha mancato di far valere il suo malumore presentando decine di migliaia di ricorsi

al TAR per contestare non solo il mancato avvio delle relative procedure, ma anche per il ristoro dei danni subiti.

Va inoltre precisato che si manifestano totalmente infondati e strumentali tutti i moniti che allertano “pericolosi rischi” della previdenza, facendo di tuttata un’erba un fascio. Infatti, è chiaro a tutti che la previdenza complementare interessa i giovani e non certo gli anziani o coloro meno anziani che alcuna convenienza hanno ad accedere al sistema complementare. Per loro saranno sicuramente utili sistemi diversi di correzione e mitigazione del danno derivante dal mancato avvio e istituzione dei fondi pensione negoziali.

Un dato è certo, **questo contratto alimenta e perpetua il danno previdenziale delle nuove generazioni, e di questo si dovranno assumere le responsabilità sia il Governo e sia anche i sindacati firmatari, nessuno dei quali ha “lottato” per non solo far inserire nel contratto le condizioni di avvio della previdenza complementare, ma nemmeno come impegno serio e concreto del governo.**

Anche per tali ragioni riteniamo che il contratto appena siglato dalle altre sigle sindacali sia semplicemente VERGOGNOSO!

3. VIOLAZIONE DI LEGGE PER VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ARTICOLO 7 COMMA 3 QUATER E COMMA 7 QUINQUES DEL MEDESIMO ARTICOLO – VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA AL SECONDO LIVELLO NEGOZIALE.

L'articolo 7 **comma 3 quater** del D.lgs. 195/1995 stabilisce che “*Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari **legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione** e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale*”; il successivo **comma 3 quinquies** prevede inoltre che “*Le trattative di cui al comma 3-quater si svolgono su due livelli:*

- a) *il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate;*
- b) *il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate, **compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività**, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma “.*

Le norme ora citate sono indiscutibili, *in claris non fit interpretatio*, la norma sul secondo livello (comma 3 quinquies) fa richiamo alle procedure-trattative di cui al comma 3 quater ove si afferma che tutte le associazioni sindacali sono legittimate a partecipare al secondo livello negoziale “...ai sensi della medesima disposizione...” ovvero dell’articolo 2 comma 2 che stabilisce, pertanto, **il diritto a partecipare alla negoziazione di primo e secondo livello a tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate.**

Ebbene, a dispetto delle norme sopra esposte l’articolo 5 dell’accordo siglato dalle organizzazioni sindacali delle Forze Armate prevede che il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali sia determinato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, prevedendo una procedura di consultazione con i sindacati. Tale procedura si svolge sulla base di uno **schema di provvedimento inviato dall’Amministrazione alle sole associazioni firmatarie** dell’ultimo accordo, le quali possono **produrre pareri e proposte**, fino ad arrivare ad un **parere favorevole della maggioranza delle APCSM, in caso contrario, il provvedimento è adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all’anno precedente.**

Di seguito le nostre osservazioni.

In primo luogo, l’articolo 5 dell’accordo contrasta con il combinato disposto di cui all’articolo 7 comma 3 quater e comma 7 quinquies del medesimo articolo, in ciò violando la disciplina relativa al secondo livello negoziale ove si assegna al secondo livello “... *la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività*” (art. 7 comma 3 quinquies D.lgs. 195/1995).

Inoltre, il D.lgs. 195/1995 stabilisce che le trattative del secondo livello “...*si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale...*” (art. 7 comma 3 quinquies che richiama il comma 3 quater).

Dalle norme del D.lgs. 195/1995 si evince chiaramente che:

- a) il procedimento da seguire per la definizione del Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali è quello del tavolo negoziale ove presenziano le delegazioni del Ministero della Difesa, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero per la Pubblica Amministrazione, **ovvero lo stesso tavolo del primo livello** che ha dato vita all’accordo;
- b) tutte le associazioni sindacali rappresentative, **e non solo quelle che hanno firmato l’accordo**, hanno il diritto a partecipare a qualsivoglia procedimento relativo alla definizione

del FESI giacché l'articolo 7 comma 3 quater (richiamato per lo svolgimento del secondo livello) prevede la partecipazione per il secondo livello di tutte le "... *associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione...* (ossia l'articolo 2 comma 2 del D.lgs. 195/1995 che fa richiamo a tutte le associazioni rappresentative a livello nazionale).

Da ultimo si deve osservare che l'articolo 5 dell'accordo prevede che lo schema di provvedimento del FESI inviato dall'Amministrazione sia approvato dalla maggioranza delle associazioni, così determinando una gravissima violazione del principio del peso negoziale di ogni associazione. In pratica un sindacato con 800 iscritti vale e pesa quanto un sindacato di 3000, in quanto il voto sullo schema di accordo non tiene conto del peso rappresentativo.

Evidentemente i sindacati dei Carabinieri e della Guardia di finanza hanno pensato bene, ed in modo certamente intelligente, di prevedere non il semplice criterio del numero delle associazioni ma quello della maggioranza delle APCSM firmatarie, di cui al comma 4-bis, stabilita tenendo conto della rispettiva percentuale di rappresentatività determinata per l'emanazione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'art. 1480, comma 5 (così è l'articolo 5 del contratto CC e G.d.F.).

In conclusione, l'accordo siglato dalle organizzazioni sindacali è in palese contrasto con le norme del D.lgs. 195/1995 citate in rubrica e reca un grave danno alla nostra associazione e agli iscritti che rappresentiamo.

4. LA BEFFA GOVERNATIVA SUL VALORE DEGLI AUMENTI ECONOMICI – SOLUZIONI ALTERNATIVE

Per quanto riguarda la proposta economica da ultimo avanzata dal governo, alla luce del trattamento riservato ad il restante personale, **possiamo dirci di sentirci beffati!**

Sono note a tutte le difficoltà del Ministero della Difesa in relazione al personale, perdita di appeal nei concorsi, fuga delle professionalità più elevate, in capacità delle Forze Armate di reggere il confronto con altri settori privati, conseguente gravissima carenza nelle possibilità selettive del personale.

È chiaro che la sofferenza delle Forze Armate trae origine dalle condizioni economiche del personale (su quelle logistiche e organizzative ci riserviamo di intervenire con ulteriori atti sindacali).

Ecco come il Governo ha pensato bene di compensare i disagi del personale e di favorire gli arruolamenti nelle Forze Armate.

I dati si commentano da soli:

- **inflazione nel periodo di riferimento pari a 17%**
- **aumenti già pagati ai DIRIGENTI DELLE FF.AA.: 7,51%**
- **aumenti già pagati al personale militare in congedo; 7%**
- **aumenti proposti dal governo per i contrattualizzati: 4,91%**

Sia sufficiente analizzare lo sviluppo economico riportato in allegato, l'incremento goduto dal ruolo **dirigenti** negli ultimi 20 ha raggiunto il + **7,42%** mentre quello dei **non dirigenti nello stesso periodo** ha subito una diminuzione del **-22,19%**.

Ebbene, lo stato dei fatti è semplicemente inaccettabile!

Alla beffa un ulteriore danno, l'accordo non riconosce aumenti in relazione agli anni 2022 e 2023 limitandosi sostanzialmente a coprire la semplice vacanza contrattuale già corrisposta.

Si avrà modo di vedere nel successivo paragrafo relativo al CFI che il Governo ha perso una grande occasione, infatti bene poteva lavorare sulla redistribuzione dei fondi con il passaggio delle risorse dal CFI al FESI, così come previsto dall'art. 5 comma 1 lettera c) del DPR 171/2007 ma, evidentemente, ha preferito adeguarsi e rendersi complice nelle logiche del Ministero della Difesa che ha opposto ogni riserva contro qualsiasi modifica del CFI e CFG, dato che rivedere questi istituti, comportava, di riflesso anche una revisione delle assegnazioni del capitolo degli straordinari (unico per dirigenti e non dirigenti) goduto nella misura dell'85% dal solo personale dirigente.

4. L'IMMORALE UTILIZZO DI RISORSE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER FINANZIARE GLI STRAORDINARI DEL PERSONALE DIRIGENTE

Il Governo ha sempre asserito dal primo incontro che uno stanziamento totale delle risorse nella parte fissa non sarebbe realizzabile, affermando che sono necessariamente da accantonare dei fondi da destinare all'aumento del valore ora straordinario.

Dedicare risorse a tali aumenti significa sottrarlo agli stipendi!

Dobbiamo a questo punto evidenziare che il lavoro straordinario attiene ad attività che si rendono necessarie per soddisfare esigenze dell'amministrazione e non delle famiglie dei militari, ed in quanto tali il loro finanziamento non deve essere sottratto alle risorse degli stipendi ma, semmai, deve essere soddisfatto con ulteriori stanziamenti. Inoltre, se vogliamo massimizzare il recupero dell'inflazione non possiamo accettare che una parte delle risorse stipendiali vengano assegnate ad una parte minoritaria del personale.

È opportuno, inoltre, evidenziare che il bilancio del Ministero della Difesa riporta un'unica voce "Straordinari", sicché l'aumento del valore ora straordinaria che sembra voler "imporre" il governo, si traduce, in ultima analisi, in un aumento dello stanziamento del capitolo degli straordinari che non distingue lo straordinario pagato ai dirigenti da quello pagato ai non dirigenti.

A tal riguardo occorrono ulteriori riflessioni basate sui dati ufficiali.

Non vanno infatti trascurati i criteri con cui vengono effettivamente pagati gli straordinari che negli ultimi decenni si sono manifestati inaccettabilmente sperequativi e basati su considerazioni che superano il limite della legalità.

Al fine di avere chiarezza e trasparenza, USAMI AERONAUTICA ha chiesto ufficialmente allo Stato Maggiore Aeronautica di avere i dati dell'ultimo triennio (2022-23-24 primo semestre) relativi al pagamento dello straordinario, del cfi e cfg divisi per grado, ma a distanza mesi, malgrado abbiamo evidenziato che i dati ci sono necessari per le attività negoziali in corso, la Forza Armata non ha ancora fornito alcuna informazione.

Siamo stati costretti pertanto ad analizzare le parziali informazioni ufficiali dedotte dal conto annuale del ministero della Difesa relative all'anno 2022.

CIÒ CHE EMERGE È UN DATO A NOSTRO AVVISO IMMORALE!

Se si analizza il valore degli straordinari pagati in relazione al volume complessivo degli stipendi del personale delle Forze Armate, si evince che **al personale dirigente** dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica viene corrisposto **l'84,62 % del totale dello straordinario**, che viene pertanto pagato ai Generali, ai Colonnelli ai Tenenti Colonnelli e ai Maggiori.

Ai restanti 20 gradi (da aviere capo a Capitano) è stato corrisposto solo il **15,38 % delle risorse (v allegato 1)**

Che dire... evidentemente il lavoro di un Dirigente vale di più del lavoro di un graduato, sergente, maresciallo o ufficiale non dirigente!

Eh sì, andando a fondo scopriremo reparti in cui i comandanti, non curanti dei più elementari concetti di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, emanano vere e proprie direttive con cui stabiliscono il numero limite di ore pagabili differenziandole in relazione ai gradi con favore verso i ruoli apicali.

Non si tratta di avviare un contenzioso/scontro tra categorie, siamo peraltro coscienti delle ragioni che inducono taluni a favorire/favorirsi nella divisione delle ore retribuite come straordinario, asseritamente giustificate per riconoscere le responsabilità e gli oneri di gradi elevati.

Ciò nondimeno, ci dispiace, ma non è questo lo strumento per premiare la responsabilità, non foss'altro che lo straordinario corrisposto alla dirigenza viene evidentemente e notoriamente sottratto al restante personale!

Quanto, infine, all'onere più volte evidenziato dalla Funzione Pubblica sull'aumento del valore ora straordinaria, occorre spendere due parole sul sistema normativo applicabile al personale non contrattualizzato.

Mentre per i dirigenti ad ogni aumento economico derivante dalle classi, scatti, e Decreti Annuali di rideterminazione dello stipendio, consegue automaticamente un aumento del valore ora straordinaria, per il personale non dirigente tale automatismo è stato abrogato dal DPR 163/2002 che ha rotto il vincolo stipendio- ora straordinaria, e ben due contrattazioni sono state chiuse senza aumentare lo straordinario.

Deve osservarsi, peraltro, che anche allorquando i contratti sono intervenuti sulla misura oraria, è stato applicato un incremento medio inferiore al valore di **1 Euro**.

Nulla osta, pertanto, a nostro avviso, all'impiego di tutte le risorse negli assegni fondamentali, almeno per questa tornata contrattuale.

5. DIVISIONE DI FONDI DELLO STRAORDINARIO TRA IL PERSONALE DIRIGENTE E NON DIRIGENTE

Per le ragioni illustrate nel precedente paragrafo USAMI AERONAUTICA aveva chiesto la divisione dei fondi dello straordinario tra il personale dirigente e non dirigente.

Attualmente le due risorse sono incluse in un unico capitolo e ciò produce una ambiguità di utilizzo dell'emolumento che, da decenni, causa un danno sistematico al personale non dirigente.

Si consideri, peraltro, che i Comandi hanno un concetto di pagamento dello straordinario evidentemente contrario ai più elementari parametri di legalità, equità e parità di trattamento.

Ed invero, una volta che l'attività straordinaria è stata svolta, ogni militare ha il diritto al pagamento di tali ore nella stessa misura di ogni altro collega. Diversamente, invece, la misura del pagamento delle ore straordinarie viene considerata da molti Comandi come uno strumento "premiale", cosicché essi provvedono a pagare una misura diversa delle ore privilegiando taluni e penalizzando altri per i quali le ore sono imposte come recupero compensativo.

Anche questi fatti sono stati denunciati dal nostro sindacato che non ha mancato di esporre tali distorsioni al tavolo negoziale, rappresentando il grave pericolo dell'aumento del valore ora

straordinaria, ossia il travaso di risorse dal personale dirigente a quello dirigente, maggiormente fruitore delle finanze destinate allo straordinario.

Da qui la necessità di dividere i fondi.

Ciò nondimeno, diversamente da quanto richiesto da USAMI AERONAUTICA, non è stata inserita alcuna norma contrattuale, ma solo un impegno governativo a latere del contratto, ovviamente privo di alcun vincolo legale, un onere peraltro pericolosamente vago.

Infatti, le nostre richieste erano ben più stringenti, e miravano a disciplinare la divisione dei fondi, individuando in particolare i criteri con cui dividere le risorse, criteri basati su principi di equità e parità di trattamento, criteri che si richiamano ad una divisione proporzionale alle teste e al valore ora straordinaria, pena il rischio che anche con la divisione dei fondi si riproducano le sperequazioni sofferte dal personale non dirigente negli ultimi 30 anni.

Nulla di tutto questo è stato scritto nel contratto e nemmeno nell'impegno governativo!

6. COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA (CFG) UNO SCANDALOSO AFFRONTO AL PERSONALE CHE TUTTI I GIORNI SVOLGE I SRVIZI ARMATI

Ricordano tutti, ed in particolare il mondo militare, lo scandalo urlato pubblicamente dall'Illustre Presidente del Consiglio, On. Meloni, quando di fronte ai media nazionale si disgustava per il valore ora straordinaria pagata ai poliziotti, le famose "sei euro" per ogni ora. Ebbene, Signor Presidente del Consiglio, da mesi USAMI AERONAUTICA in tutte le sedi, agli incontri con il Ministro della Difesa, e agli incontri nel tavolo negoziale, ha puntualmente denunciato il vero scandalo del Compenso Forfettario di Guardia che produceva un valore ora straordinaria pari a 3 euro.

Stiamo parlando di militari che difendono quotidianamente le istituzioni militari a braccio armato, militari che sono sottoposti ad una rigida disciplina normativa particolarmente stringente e penalizzante se solo si pensa che la violazione di una qualsiasi delle numerosissime consegne di servizio comporta pesanti responsabilità penali militari.

Successivamente alla prima denuncia fatta da USAMI AERONAUTICA, tutti i sindacati militari si sono lanciati in altisonanti proclami che avversavano la sola esistenza di questo compenso forfettario e, dunque, **che fine hanno fatto questi sindacati? Che fine hanno fatto tutte le associazioni che di fronte alla politica, ai media nazionali e ai loro iscritti si sono dimostrati scandalizzati per questo obbrobrio normativo?**

Hanno **tutti firmato il contratto senza eliminare il CFG** ma sottoscrivendo un aumento di due euro a giornata che si traduce in un **valore ora pari a 4 euro nette, SENZA ALCUNA VERGOGNA!!!**

USAMI AERONAUTICA non ha mai smesso di contestare questo emolumento, lo ha fatto nelle sedi istituzionali e nel tavolo negoziale, pretendendo l'eliminazione di tale compenso.

Anche a tal riguardo vogliamo evidenziare che nel tavolo negoziale, e nemmeno in altre sedi, non è mai stata fatta alcuna dichiarazione della parte pubblica ovvero del Ministero della Difesa che spiegasse le ragioni per cui non è stata accettata la richiesta di eliminazione del CFG. Peraltro, USAMI AERONAUTICA al fine di riscontrare le necessità dell'Amministrazione ha avanzato nel tavolo negoziale delle proposte ben sostenibili, come ad esempio quella di prevedere il pagamento del 50% delle ore derivanti dai servizi armati con lo straordinario e l'attribuzione delle restanti ore a recupero o nella banca dati delle ore.

Lo Stato Maggiore Difesa, con la complicità della Funzione Pubblica, al riguardo ha sollevato un muro di opposizione.

Le ragioni sono a noi evidenti, pagare i servizi di guardia con il dovuto riconoscimento delle ore straordinarie a chi svolge i servizi di guardia, significa **minare l'equilibrio, o meglio, lo squilibrio** che negli ultimi anni ha caratterizzato le forze armate nella gestione dello straordinario, **se solo si considera che l'85% delle relative risorse sono intascate dal personale dirigente ovvero da una ridottissima percentuale del personale.**

E, allora, quello che emerge è chiaro!

Il lavoro di un dirigente ben può essere riconosciuto e pagato con un lauto compenso straordinario, mentre il lavoro del personale non dirigente che imbraccia il fucile quotidianamente non merita tale riguardo, e merita di essere mortificato e umiliato con una scandalosa forfettizzazione.

Non c'è null'altro da dire! Questo è il trattamento che il Governo e lo Stato Maggiore Difesa riservano al proprio personale!

Complimenti!

7. COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO – UN UTILIZZO ILLEGALE E DANNOSO PER LE FINANZE DELLO STATO – SOLDI SOTTRATTI AGLI STIPENDI DEL PERSONALE

L'istituto è stato introdotto dall'articolo 3 della Legge del 29/03/2001 - N. 86, ove si stabilisce che “ *...Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni*

od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore...” .

In primo luogo, occorre osservare che trattasi di una norma di dubbia legittimità in quanto disciplina con atto parlamentare una materia che è invece rimessa alla negoziazione dei sindacati (v. d.lgs 195/1995) ossia l'orario di lavoro.

Di fatto questa legge prevede la possibilità di sospendere la disciplina dell'orario di lavoro e del relativo trattamento economico, lasciando la possibilità alla sede negoziale di disciplinare solamente la misura dell'indennizzo sostitutivo.

Bene doveva il legislatore permettere alla sede negoziale di individuare anche le attività cui ricondurre la corresponsione di tale emolumento e certamente anche le condizioni-presupposti necessari per l'applicazione dell'istituto, giacché le è stata sottratta una materia tipicamente negoziale.

Infatti, In secondo luogo, lo stesso articolo 3 stabilisce che “ *... Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza...” .*

È qui, apriti cielo!

Questo sindacato ha da tempo fatto un intervento pubblico indirizzato allo Stato Maggiore Aeronautica denunciando, in relazione all'istituto su cui si argomenta, la violazione delle norme anticorruzione, dato che per come è applicato nella Forza Armata, si presta ad una pericolosa ed illegale logica di scambio.

Inoltre, è agli occhi di tutti l'utilizzo di tali fondi per pagare le semplicissime attività di giardinaggio, le feste dei reparti (open day anniversario AM ecc.), le attività ordinarie svolte quotidianamente (es. l'ordinario servizio di allarme nazionale) in palese violazione della destinazione di tali risorse.

In sostanza l'istituto si è dimostrato un sostituto dello straordinario sì, ma, più precisamente, un potere dato in mano ai comandanti, capi articolazione, ed in taluni casi anche ai capi nucleo, di decidere a chi dare i soldi e in quale misura corrisponderli.

Il C.F.I. è diventato uno strumento di comando surrettiziamente e “asseritamente” premiale secondo criteri stabiliti *ad nutum* dal superiore di turno.

Ma non basta!

Deve osservarsi, ancora, che non è così raro individuare condizioni in cui nella stessa unità operativa le condizioni del citato art. 3 vengono applicate solamente al personale non dirigente, mentre il personale dirigente cui è necessariamente sottoposto per l'impiego, sia retribuito con lo straordinario che è pagato in misura superiore a quello del CFI. Con la somma conseguenza in cui si vedono soggetti obbligati a svolgere anche una settimana lavorativa in regime orario forfettario, e nell'ambito dello stesso reparto, Dirigenti che svolgono l'attività straordinaria ordinaria, senza l'obbligo di essere sottoposti alle condizioni operative imposte dalla legge 86/2001.

Il tutto viene puntualmente spiegato ed illustrato nei documenti che alleghiamo.

È arrivato il momento, pertanto, di chiudere questa grave parentesi, e di aprirne un'altra.

Sul c.d. bilancino della difesa anno 2024 alla voce CFI e CFG sono riportati in totale 114.064.659 Milioni di euro (totale EI AM MM e SMD) che proponiamo di impiegare con le modalità che seguono:

- 40milioni per l'incremento degli assegni di funzione ovvero per riconoscere la competenza e la professionalità derivanti dall'anzianità di servizio;
- 30 milioni per il finanziamento della parte normativa economica e non che dovrà essere definita nel corso dell'attuale fase negoziale;
- 30 milioni per l'incremento del FESI ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera c) del D.P.R. del 11/09/2007 - N. 171;
- 14 milioni da utilizzare per il CFI le ipotesi di cui all'articolo 3 della legge n. 86/2001 previa definizione delle attività stabilite in sede negoziale.

Trattasi di una scelta sindacale ma prima di tutto politica, perché è proprio il Ministro della Difesa e il Governo che questo rappresenta che non potrà far finta di non vedere e di non sapere. La nostra proposta non produce alcun costo per la cittadinanza italiana ma comporta un impiego semplicemente razionale e coerente con lo spirito normativo della legge 86/2001 e con le previsioni contrattuali che prevedono l'impiego delle risorse del CFI per un aumento non inferiore al 20% del FESI (articolo 5 comma 1 lettera c) del D.P.R. del 11/09/2007 - N. 171). Non è tutto.

Lo scorso 20 novembre, a dimostrazione dell'uso distorto e illegittimo del Compenso Forfettario di Impiego, questo sindacato ha consegnato alla presidenza del tavolo negoziale un piano operazioni di un reparto (uno dei tanti) in cui viene disciplinato il personale impiegato in regime del CFI, trattasi di un documento improntato nella sua totalità nelle attività dello sfalcio erba, ovvero una delle attività ordinarie che da anni vengono corrisposte non con il dovuto strumento economico, ossia lo straordinario, ma con il ben più remunerativo (a scapito

delle finanze pubbliche e del personale) Compenso Forfettario di Impiego. In tale occasione USAMI AERONAUTICA ha altresì depositato lo sviluppo articolato con i costi lordi stato, costi dipendente e iva, relativi a un preventivo che l'Amministrazione potrebbe sostenere per lo sfalcio erba assegnando i lavori ad una ditta privata in luogo del personale militare (di ogni ordine e grado) impiegato con il pagamento del CFI.

Abbiamo quindi dimostrato che, solo per l'Aeronautica Militare, disperde circa 9 milioni di euro l'anno (il conteggio è per difetto) e provoca un danno all'erario per un valore di circa 2 milioni euro di mancato incasso di iva.

Che dire, tutte risorse sottratte inevitabilmente dalle tasche del personale militare, basti pensare che il totale delle risorse messe a disposizione per gli assegni accessori nel contratto 2022-2024 è pari a 16 milioni di euro, i numeri si commentano da soli.

8. INDENNITA' MANUTENTORI AEROMOBILI – UN DANNO AI PROFESSIONISTI E ALL'AMMINISTRAZIONE

Il valore esiguo e ridicolo della indennità in oggetto si commenta da solo.

Vogliamo tuttavia evidenziare che l'indennità in titolo è stata esplicitamente richiesta da USAMI AERONAUTICA nel tavolo negoziale.

Ciò nondimeno, nell'illustrare le ragioni dell'indennità il nostro sindacato aveva puntualmente spiegato le gravi responsabilità che ricadono non in capo a tutti i manutentori, ma su quelli che giuridicamente le assumono in virtù delle loro specifiche abilitazioni manutentive.

Avevamo ben spiegato che i manutentori di velivoli sono distinti in base ad abilitazioni che li distinguono per la capacità professionale ma, soprattutto, proprio per l'assunzione di responsabilità manutentiva, e a tal riguardo avevamo puntualmente riportato i numerosi casi di specialisti sottoposti a procedimenti penali e civili in relazione ai danni causati dalla caduta o errato funzionamento dei velivoli/sistemi d'arma, e chiedevamo che il riconoscimento economico (di valore ben più elevato) fosse riconosciuto solamente a coloro che hanno tali abilitazioni, anche al fine di stimolare i militari che ne sono privi, ad acquisirle attraverso la concreta attività manutentiva.

L'articolo 20 dell'accordo riconosce tale indennità a qualsiasi manutentore, anche a coloro che non assumono i rischi manutentivi e le relative responsabilità economico-amministrative, civili e penali, con ciò determinando malcontento tra il personale e certamente un danno all'amministrazione che avrebbe potuto offrire al personale, con l'applicazione dei parametri

da noi proposti, un elemento di stimolo concreto al conseguimento e al mantenimento delle abilitazioni necessari all'autonomo svolgimento dell'attività manutentiva.

Un'altra occasione persa!

9. CONTRASTO APPLICATIVO SULL'ISTITUZIONE DEGLI ORGANI DI VERIFICA DELLA QUALITÀ E SALUBRITÀ DEI SERVIZI DI MENSA, E DEGLI SPACCI, PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE SOCIALE E DI BENESSERE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI L'ELEVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO CULTURALE DEL MEDESIMO, NONCHÉ LA GESTIONE DEGLI ENTI DI ASSISTENZA DEL PERSONALE

L'articolo 33 dell'accordo stabilisce che *“entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente accordo, con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa ovvero con più determinazioni dirigenziali delegate dallo stesso, sono istituiti a livello areale non inferiore a quello regionale organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di assistenza del personale”* (comma 1).

Lo stesso articolo prevede inoltre che *“uno dei componenti sia indicato congiuntamente, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle articolazioni periferiche competenti arealmente delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, scegliendolo tra il personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui è costituito l'organo di verifica”* (comma 2 lettera c)

La norma sopra evidenziata alimenta gravi difficoltà interpretative per le ragioni che seguono. Innanzitutto, si prevede una indicazione “congiunta” da parte di tutte le associazioni, in ciò rendendo piuttosto ardua la segnalazione del nominativo della parte associativa, basterà il dissenso di una associazione per impedire la presenza del rappresentante delle associazioni. Sarebbe stato evidente più opportuno riportare la presenza di almeno un delegato per ogni associazione, ovvero, disciplinare una procedura sindacale/amministrativa dedicata a questo ambito. **Il procedimento così concepito produce pertanto un danno alle associazioni sindacali per difetto di rappresentanza negli organi di verifica.**

Di più, il procedimento definito dall'articolo 33 è palesemente contraddittorio.

Dapprima stabilisce che gli organi di verifica siano istituiti *a livello areale non inferiore a quello regionale (comma 1)*, e poi impone alle associazioni scegliere il proprio delegato *tra il*

personale in servizio nell'ambito di competenza dell'ente presso cui è costituito l'organo di verifica (comma 2).

Insomma, non vi è modo di comprendere quale sia l'ubicazione dell'organo di verifica, fino ad oggi erano istituiti presso i comandi periferici, dall'articolo 33 sembra che tale organo dovrebbe essere creato in un meglio precisato ambito regionale, con le conseguenze che vi saranno in ordine alla scelta di rappresentanti di tutte le categorie del personale (comma 2 lettera b); in effetti tali rappresentanti in quale ente dovrebbero essere scelti? A livello di tutta una regione? Difetterebbe quindi la funzione dell'organo che verifica invece mense e circoli a livello territoriale? Dovrebbe esserci quindi un rappresentante per ogni ente?

Va evidenziato, inoltre che questa norma comporterà necessariamente un aggravio di spese tenendo conto dei costi di gestione dei membri dell'organo in parola (riunioni, spostamenti dei membri ecc.).

10. PARTE NORMATIVA PROPOSTE A COSTO ZERO – TOTALMENTE IGNORATE – ORDINARIA FUITA A SINGOLE ORE DI PERMESSO – BANCA DELLE ORE- ASPETTATIVA PER ATTIVITA' EXTRAPROFESSIONALE – SERVIZI H24 -

USAMI AERONAUTICA in sede negoziale ha depositato numerose proposte di modifica della parte normativa non economica c.d. a “costo zero”, basti pensare alla fruizione della **licenza ordinaria in singole ore di permesso**, tale proposta avrebbe assicurato al personale dei permessi retribuiti senza caricar alcun onere economico sull'amministrazione, ma razionalizzando la propria licenza per il fabbisogno di necessità personale. Anche solo per una visita specialistica o per la cura della famiglia e dei figli non esiste alcun istituto normativo a titolo di permesso retribuito. La nostra proposta avrebbe potuto migliorare in modo significativo la vita personale e familiare del personale.

USAMI ha inoltre proposto l'istituzione della **banca delle ore**, ovvero un serbatoio a cui destinare le ore non pagate e non recuperate, da utilizzare come ore di recupero senza limiti temporali ovvero per la strutturazione di un orario di lavoro flessibile, ovvero, da destinare economicamente sul trattamento di fine servizio al momento del congedo.

Attualmente l'ordinamento militare prevede la **fruizione di un periodo continuativo di un anno per motivi privati**. L'articolo 23 bis del D.lgs. 165/2001 già prevede per i pubblici dipendenti l'aspettativa privata “... senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al

relativo trattamento previdenziale...”. USAMI ha chiesto che tale norma venisse estesa al personale militare, in modo da permettere lo svolgimento di una esperienza di transito in vista di un eventuale congedo, ovvero per fronteggiare particolari situazioni familiari senza dover rinunciare ad un trattamento economico di sostegno alla vita quotidiana.

Avevamo inoltre chiesto una modifica del primo periodo del comma 2 art. 12 DPR 171/2007, la frase “***Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale***” sostituendola con “***Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio***”, al fine di evitare erranee interpretazioni che escludono il personale non idoneo in modo assoluto dai benefici della norma.

Nulla di quanto richiesto è stato inserito nel contratto, la parte pubblica non ha nemmeno esposto una benché minima ragione sui motivi concreti di diritto o di fatto che hanno impedito l’inserimento di tali modifiche.

Non ultimo per importanza avevamo infine chiesto che fosse introdotta una norma contrattuale che affermasse il diritto allo svolgimento dei **turni di guardia con il sistema H24**.

Lo Stato Maggiore Aeronautica ha deciso di eliminare i servizi h24 in favore del turno h12, **in ciò creando gravi difficoltà organizzative in primis ai comandi, e certamente anche al personale**. Infatti, nella prevalenza dei casi i turni h24 venivano svolti su base volontaria dai pendolari, così conciliando le esigenze dell’amministrazione con quelli dei singoli che evitavano onerosi e rischiosi pendolarismi quotidiani. Oltretutto la nuova policy della Forza Armata non si applica in modo omogeneo tra i vari comandi, alimentando in tal modo il già diffuso malcontento del personale. Si rendeva pertanto necessario prevedere una norma contrattuale esplicita che preveda questa turnistica. Anche tale proposta contrattuale non sottraeva risorse allo stanziamento contrattuale.

USAMI AERONAUTICA ha inoltre avanzato proposte a costo zero in tema di partecipazione sulla disciplina degli **incentivi agli appalti** e sulla di **sicurezza del lavoro** così come previsto dal decreto legislativo 81/2008, tutte iniziative totalmente ignorate dal Governo e dallo Stato Maggiore Difesa.

11. NUOVA NORMA SUL PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO – UN SALTO INDIETRO DI 30 ANNI

Al penultimo incontro negoziale, la parte pubblica ha tirato fuori il coniglio dal cappello, il suo asso.

Dopo aver negoziato sottobanco accordi con le varie sigle sindacali, probabilmente ha presentato il conto ai sindacati firmatari, introducendo nel contratto una norma che ci fa fare un salto nel passato di almeno 30 anni.

Fino ad oggi un dato era certo, che alla fine di ogni anno l'Amministrazione mandava in pagamento lo straordinario.

Certamente opinabile era il metodo utilizzato da molti comandanti nello scegliere a chi e quanto pagare, ma con un po' di "coraggio" il personale più avveduto avrebbe potuto far valere le proprie ragioni, anche avvalendosi agli strumenti del diritto di accesso e della tutela giudiziaria. Ebbene, con l'articolo 7 del nuovo contratto sono state sostanzialmente legalizzate le distorsioni che abbiamo denunciato pubblicamente e nel tavolo negoziale.

Ora l'Amministrazione avrà tempo ben tre anni per pagare gli straordinari, ed in questo modo è intuibile che il pagamento di molte straordinarie non avverrà più entro il 31 dicembre dell'anno in cui vengono maturate, bensì avrà luogo lo scivolamento nei due anni successivi.

Ora, a questo punto, interessa comprendere bene il passaggio introdotto dalla nuova norma contrattuale.

Le ore da retribuire traslate nei due anni successivi **"devono"** essere fruite come recupero eccedenza entro il 31 dicembre dei due anni successivi. Tali ore potranno essere retribuite solamente ad una condizione, ovvero che l'interessato le abbia chieste entro **un termine che dovrà essere stabilito con una norma interna dell'Amministrazione**, a titolo di recupero eccedenza, e **che l'Amministrazione le abbia negate per motivi di servizio.**

Pertanto, le ore di straordinario traslate dopo l'anno di riferimento, non saranno più liberamente fruibili ma dovranno essere richieste entro un termine stabilito dall'amministrazione.

Inoltre, è altamente probabile che continueranno ad essere pagate prevalentemente le ore svolte dal personale dirigente per il quale è evidentemente molto più semplice e giustificabile la negazione di un recupero eccedenza per motivi di servizio, non così per il restante personale, che si vedrà svanire quella già flebile occasione di vedersi pagate le ore di lavoro straordinario.

Complimenti anche per questo!!!

12. LO SFERUTTAMENTO DEI VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

Non ultimo per importanza USAMI AERONAUTICA è stata l'unica organizzazione sindacale che ha denunciato sia nelle sedi politiche che in quelle negoziali l'abuso che viene fatto

nell'impiego del personale in ferma prefissata. Il mancato riconoscimento dell'orario di lavoro permette ai Comandi di abusare del loro impiego arrivando ad utilizzarli anche per 70-80 ore di lavoro settimanali, tutte ore che vengono puntualmente azzerate con degli statini firma riepilogativi mensili che si concludono sempre con il valore ZERO ORE.

È per tali ragioni e che a più riprese il nostro sindacato ha insistentemente denunciato tale scandalo e chiesto un pubblico impegno del governo affinché fosse modificato il loro stato giuridico e gli fosse riconosciuto il diritto all'orario di lavoro settimanale.

Evidentemente il tema dei diritti non interessa al Governo e chiaramente non interessa nemmeno alla totalità dei sindacati militari, i quali tutti non hanno mai speso una parola nel tavolo negoziale a difesa di questa categoria di lavoratori sottoposti ad una disciplina giuridica che è palesemente contraria al dettato dell'articolo 36 della Costituzione ma anche di numerosissime norme dell'Unione Europea e della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. Complimenti anche per questo atteggiamento di prepotenza verso i volontari in ferma prefissata.

12. 10 MOTIVI PERCHE' RITENIAMO CHE SI IL CONTRATTO PEGGIORE DEGLI ULTIMI 30 ANNI

In conclusione, ci sentiamo di dire tranquillamente che l'accordo contrattuale 2022-2024 rappresenta uno dei peggiori contratti approvati negli ultimi 30 anni.

- 1. la parte economica non assicura nemmeno un terzo dell'inflazione sofferta dal personale;**
- 2. non vengono pagati gli arretrati relativi agli anni 2022-2023;**
- 3. la parte normativa non apporta alcuna innovazione sostanziale e accontenta solo piccole cerchie di militari e le logiche partigiano-associative dei sindacati che hanno sottoscritto l'accordo;**
- 4. il contratto è retrocessivo in tema di diritti fondamentali quali il diritto al pagamento dello straordinario del lavoro ordinario ora pagabile in tre anni a condizione che l'autorità militare neghi le ore di permesso;**
- 5. viene mortificato il lavoro derivante dai servizi di guardia (CFG) – 4 euro un'ora di straordinario -;**
- 6. vengono mantenute le illegali storture derivanti dall'applicazione del Compenso Forfetario di Impiego;**

7. non accoglie alcuna delle proposte a costo zero che avrebbero incrementato il livello del benessere del personale e delle loro famiglie – turni H24 – BANCA DELLE ORE – ORDINARIA A SINGOLE ORE DI PERMESSO – ASPETTATIVA PER ATTIVITA' EXTRAPROFESSIONALE – INCENTIVI APPALTI – TOTALE NON IDENI AL SERVIZIO -;

9. ancora una volta lascia il personale militare senza la previdenza complementare incrementando il già rilevante danno previdenziale;

9. sottrae risorse al personale non dirigente per assegnarle a personale dirigente

10. illude il personale con una serie di impegni governativi non contrattuali che non hanno alcun valore legale e che servono solamente come strumento di beffa di coloro che devono giustificare la mancanza di coraggio e la pochezza di un contratto che, con la forza del nuovo ruolo negoziale dei sindacati, poteva fare la differenza nella storia dei contratti, mentre ha dimostrato al personale che anche i sindacati possono comportarsi alla stregua del COCER e dei defunti organi di rappresentanza.

Riteniamo opportuno sottolineare, da ultimo, che a dispetto della quasi totalità delle altre sigle sindacali, USAMI AERONAUTICA, che ad oggi rappresenta il 7% della Forza Armata, si è sempre confrontata con i suoi iscritti sottoponendo da ultimo al voto la scelta se firmare o no il contratto, e riscontrando un NO AL CONTRATTO nella misura del 94% dei suoi iscritti con una partecipazione al voto che ha raggiunto il 70% dei tesserati.

Il Segretario Generale
U.S.A.MI. AERONAUTICA
Enzo Trevisiol

Segue indice documenti allegati.

INDICE DOCUMENTI ALLEGATI

CONTRATTO FORZE ARMATE 2022-2024

OSSERVAZIONI

SINDACATI DISSENZIENTI

art. 7 comma 4 D.lgs. 1995, n. 195

-  1-Richiesta dati straordinari - cfi - cfg 2022-2024
-  2-USAMi Contrattazione 2022-2024 - richiesta dati cta
-  3-smd - richiesta dati contrattazione
-  4-risposta smd - lettera usami con la quale si chiede accordo tavolo per dati
-  5-riscontro SMA richiesta dati
-  6-CALCOLO CFG CONTRATTO 2022-2024
-  7-cfi erba COSTO SFALCIO ERBA impresa privata
-  8-cfi erba piano operazioni
-  9-cfi erba TARIFFARIO UMBRIA
-  10-piattaforma contrattuale USAMI depositata tavolo negoziale luglio 2024
-  11-piattaforma contrattuale USAMI depositata tavolo negoziale settembre 2024
-  12-richiesta acquisizione dati SMA 5 luglio 2024
-  13-richiesta acquisizione dati SMA 19 luglio 2024
-  14-richiesta acquisizione dati SMD 19 luglio 2024
-  15-richiesta acquisizione dati Funzione Pubblica 19 luglio 2024
-  16-piattaforma unione sindacale piattaforma UNIONE SINDACALE 24 OTTOBRE 2024
-  17-CONFRONTO AUMENTI 2024 T.COL vs LGT - rev 1
-  18-Istanza avvio previdenza complementare firmato
-  19-Tutta la verità sugli aumenti stipendiali dei dirigenti militari! - USAMI Aeronautica
-  20-utilizzo del cfi nei reparti
-  21-condotta antisindacale SMD e SMA omessa comunicazione e informazioni - con PFC